

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**

**Sezione III**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 2242/2006 proposto da Jallow Seddy, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Leone, ed elettivamente domiciliato presso lo studio Pacchiani in Milano, Via Giulini, n. 5;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, e la Questura di Varese, in persona del Questore *pro tempore*, rappresentati e difesi dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui sono domiciliati "*ex lege*" in Milano, Via Freguglia n. 1;

per l'annullamento

- del provvedimento in data 4 maggio 2006 n. 87573 del Ministero dell'Interno ed il verbale della Questura di Milano in data 16 giugno 2006 con il quale è stato comunicato il provvedimento assunto dal predetto Ministero;

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 17 gennaio 2008 il Ref. Vincenzo Blanda;

Udito, ai preliminari, l'avvocato dello Stato Maria Camilla Bove per l'Amministrazione resistente;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

**FATTO**

Il ricorrente, cittadino del Gambia, ha impugnato il provvedimento in data 4 maggio 2006 n. 87573 con il quale il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 16 del reg. Ce n. 343/03, ha disposto il trasferimento dell'interessato in Austria per l'esame della domanda di asilo politico, nazione che aveva riconosciuto la propria competenza in materia a seguito di una precedente richiesta dell'interessato del 21.2.2004.

A sostegno del ricorso l'interessato ha dedotto censure per violazione degli artt. 13, comma 7, e 2, comma 5, del D. lgs. 286/1998, dell'art. 4 del d.P.R. 16.9.2004, n. 303 e dell'art. 24 della Costituzione

In particolare l'interessato sostiene di non aver mai soggiornato in Austria e di non aver presentato domanda di asilo presso quello Stato.

Afferma, altresì, di essere giunto in Italia il 29.3.2006 proveniente dal Gambia e di aver ottenuto, dopo la richiesta di asilo politico, la ricevuta del permesso di soggiorno.

Pertanto secondo il ricorrente, l'Amministrazione avrebbe applicato illegittimamente l'art. 16 del reg. Ce n. 343/2003, posto che egli si trovava regolarmente in Italia.

Con ordinanza n. 1902/06 del 4.10.2006 sono stati disposti incumbenti istruttori ai quali l'Amministrazione ha adempiuto con memoria depositata in data 17.10.2006.

Alla camera di consiglio del 19.10.2006, con ordinanza n. 2001/06, la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

Con riguardo alla suddetta relazione istruttoria, la difesa del ricorrente con memorie depositate in data 19.10.2006 e 18.9.2007 ha formulato alcune osservazioni in ordine ai codici relativi alle impronte digitali, che avrebbero consentito all'Amministrazione di accertare la presentazione da parte dell'esponente di una precedente richiesta di asilo in Austria.

Questa Sezione, pertanto, all'esito della udienza pubblica del 20 settembre 2007 ha disposto incumbenti istruttori chiedendo all'Amministrazione intimata di riferire in ordine a quanto asserito nella memoria depositata dal ricorrente il 19.10.2006.

L'amministrazione ha adempiuto ai suddetti incumbenti con nota depositata l'8 novembre 2007.

In vista dell'udienza pubblica, il ricorrente ha depositato ulteriore memoria.

Alla udienza pubblica del 17 gennaio 2008, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. La controversia torna all'esame di questo Tribunale dopo la relazione istruttoria depositata dall'Amministrazione.

Il ricorso alla luce della documentazione agli atti del giudizio appare infondato.

In data 29 marzo 2006 lo straniero si è presentato all'Ufficio immigrazione della Questura di Milano ove ha presentato richiesta per il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico.

Dagli accertamenti eseguiti dall'autorità di Pubblica Sicurezza tuttavia è emerso che l'interessato, prima dell'ingresso in Italia, aveva presentato analoga domanda di asilo in Austria, che, a seguito della richiesta di "ripresa in carico" formulata dallo Stato italiano ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. c), del regolamento Cee 18.2.2003, n. 343, si è dichiarata competente ad esaminare la suddetta domanda di asilo.

L'interessato viceversa asserisce di non aver mai soggiornato in Austria e di non aver presentato domanda di asilo presso quello Stato.

1.1. Al riguardo non si ravvisano ragioni per disattendere l'assunto dell'Amministrazione, posto che l'identità dello straniero è stata accertata ricorrendo alla analisi comparativa delle impronte digitali rilevate in Italia e nei paesi Europei nei quali l'interessato è transitato (Spagna, Germania e Austria).

Le risultanze delle indagini dattiloscopiche, infatti, offrono piena garanzia di attendibilità, senza bisogno di elementi sussidiari di conferma, consentendo di escludere anche possibili casi di omonimia .

Per tale motivo non appare necessario alcun esame comparativo sulle firme apposte dall'interessato in calce al "foglio notizie" austriaco ed a quello firmato presso la Questura di Milano, che peraltro non potrebbe fornire un riscontro certo in ordine all'ipotesi di una eventuale omonimia prospettata dal ricorrente.

2. La circostanza che la Questura di Milano non abbia rifiutato la richiesta di asilo già al momento della sua consegna presso i propri uffici non assume alcun rilievo, posto che l'Autorità di polizia ha potuto verificare l'avvenuta presentazione in Austria della precedente domanda di asilo solo dopo gli accertamenti del caso e l'inserimento dei dati dell'esponente nella banca dati europea ("Eurodac").

3. Neppure sussistente si rivela la dedotta violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione.

Il ricorrente, infatti, ha avuto ampio modo di tutelare la propria sfera giuridico-soggettiva presentando tempestiva impugnazione innanzi a questo Tribunale.

Alla luce di quanto sopra deve ritenersi del tutto legittimo il provvedimento impugnato con il quale è stato disposto il trasferimento in Austria dell'interessato.

Quanto alle spese del giudizio sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione III, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente ordinanza eseguita dall'Autorità Amministrativa

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 17 gennaio 2008